

DELIBERAZIONE 19 NOVEMBRE 2019

475/2019/R/EEL

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE PER L'ANNO 2019, CON RIFERIMENTO AGLI IMPIANTI ESSENZIALI ASSEMINI, PORTO EMPEDOCLE E SULCIS

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1088^a riunione del 19 novembre 2019

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 208/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 208/11);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 704/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 704/2018/R/eel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), del 2 dicembre 2011, prot. Autorità 32084, del 9 dicembre 2011;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 2 aprile 2012, prot. Autorità 10895, del 6 aprile 2012;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 30 novembre 2018, prot. Autorità 34127, in pari data (di seguito: prima comunicazione ENEL);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 30 settembre 2019, prot. Autorità 24853, dell'1 ottobre 2019 (di seguito: seconda comunicazione ENEL).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- il comma 65.30, della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
 - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere un acconto del Corrispettivo;
 - ciascuno degli eventuali acconti sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del periodo cui l'acconto si riferisce e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo periodo e una quota massima della stima dei costi fissi contenuta nell'istanza di ammissione e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al periodo cui l'acconto si riferisce; la citata quota massima è pari al rapporto tra quest'ultimo periodo e l'arco temporale, dell'anno considerato, cui competono i costi fissi stimati indicati nell'istanza sopra menzionata;
- l'impianto Porto Empedocle di ENEL PRODUZIONE è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale che include l'anno 2019, ai sensi della deliberazione ARG/elt 208/11;
- l'impianto Assemini di ENEL PRODUZIONE è incluso tra gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi alla reintegrazione dei costi per l'anno 2019, ai sensi della deliberazione 704/2018/R/eel;
- ENEL PRODUZIONE si è impegnata, in caso di ammissione dell'impianto Sulcis al regime di reintegrazione per il biennio 2019-2020, a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione a un importo annuale non superiore a quello indicato nella prima comunicazione ENEL (di seguito: Impegno);
- con la deliberazione 704/2018/R/eel, l'Autorità, accogliendo l'istanza e l'Impegno proposti da ENEL PRODUZIONE, ha ammesso al regime di reintegrazione dei costi l'impianto Sulcis per il biennio 2019-2020;
- con la seconda comunicazione ENEL, tra l'altro, il citato utente ha richiesto, all'Autorità, il riconoscimento di un acconto del Corrispettivo riferito al primo semestre dell'anno 2019, in relazione agli impianti Assemini, Porto Empedocle e Sulcis (di seguito anche: impianti rilevanti);
- il comma 65.34 stabilisce, tra l'altro, che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento dell'acconto del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi; le verifiche di Terna sono tuttora in corso;

- rispetto agli impianti sopra citati, ENEL PRODUZIONE è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; l'acconto di cui al comma 65.30 è volto proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta ENEL PRODUZIONE, titolare degli impianti rilevanti ammessi alla reintegrazione dei costi, Terna riconosca allo stesso un acconto del Corrispettivo per l'anno 2019, con riferimento a detti impianti;
- nel caso degli impianti Assemini e Porto Empedocle, determinare l'acconto del Corrispettivo come pari a quanto richiesto da ENEL PRODUZIONE;
- per quanto attiene all'impianto Sulcis, stabilire che sia riconosciuto un acconto del Corrispettivo inferiore rispetto a quanto richiesto da ENEL PRODUZIONE, al fine di tenere conto del vincolo al riconoscimento dei costi fissi rappresentato dal 50% dell'importo massimo - volontariamente indicato dall'utente nella prima comunicazione ENEL PRODUZIONE - dei costi fissi annui riconoscibili ai fini della determinazione del Corrispettivo per l'anno 2019;
- tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2019 degli impianti rilevanti

DELIBERA

1. di prevedere che Terna riconosca, a ENEL PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e con riferimento agli impianti Assemini, Porto Empedocle e Sulcis, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2019, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di prevedere che Terna dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 31 dicembre 2019;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna e ad ENEL PRODUZIONE;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini